

CONTRATTO DI SUBAPPALTO AI SENSI ART. 105 D.LGS 50/2016 E S.M.I.

Tra

CONSORZIO STABILE A.L.P.I. scrl (Impresa Subappaltante o Appaltatore) - con sede in Viale Rimembranze, n. 28 – 20045 Lainate (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 08187140960 - aggiudicataria dell'appalto con oggetto "LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OS24) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.19) PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI AREE E SPAZI PUBBLICI – C.I.G. accordo quadro A036535BA6 –
- **CONTRATTO SPECIFICO: RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI ALL'APERTO – PARCO DI VILLA DREINA** – C.I.G. contratto specifico A036535BA6 - committente principale **Comune di Meolo** – Piazza Martiri della Libertà, n° 1 - 30020 Meolo (VE)

AVOLA SOCIETÀ COOPERATIVA (Consoziata Esecutrice) con sede in Via Galliera n. 14 – 40013 Castel Maggiore (BO), Codice Fiscale e Partita IVA 01227390372, iscritta alla Camera di Commercio di Bologna al REA n. 242463, legalmente rappresentata dal Sig. Lazar Alexandru Marian, quale Presidente e Legale rappresentante nato a Focsani (Romania) il 17/12/1981, Codice fiscale LZRLND81T17Z129P, residente a Funo di Argelato (BO), in Via I. Bandiera, n° 15

e

EPAV s.r.l. (Impresa Subappaltatrice) con sede in RONCADE (TV), Via Paris Bordone n° 118/d, avente Codice Fiscale e Partita Iva 04125380164, iscritta alla Camera di Commercio di TREVISO al REA n. TV-404485, legalmente rappresentata dal Sig. VISENTIN ALBERTO nato a TREVISO il 20/08/1971 residente in 31056 RONCADE Via Paris Bordone, n° 118/d Codice Fiscale VSNLRT71M20L407G

Premesso

- che in data 05/12/2023 è stato firmato il "Contratto Specifico n.2 – CIG A036535BA6 discendente dall'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici "
- che Consorzio Stabile A.L.P.I. intende subappaltare all'Impresa EPAV s.r.l. parte dei lavori di REALIZZAZIONE OPERE EDILI E MURARIE, subordinatamente alla sussistenza di tutte le condizioni e requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia e in materia di qualificazione delle Imprese, previa presentazione di tutti i documenti all'uopo occorrenti e al conseguente rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- che EPAV s.r.l. avendo esaminato il capitolato delle opere da eseguirsi e degli atti connessi, dichiara di assumere in subappalto le prestazioni come appresso specificate e di eseguirle alle condizioni del presente contratto ed in conformità a tutti gli elaborati componenti il progetto e del Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto del programma dei lavori che verrà concordato fra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, nonché nel rispetto delle norme vigenti;
- che l'Impresa subappaltatrice dichiara di:
 - essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO al n. 04125380164;
 - essere iscritta al REA della Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO al n. TV-404485;
 - essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative: INPS di TREVISO posizione n. 8411839866, INAIL n. 95005497/19 cod. ditta 20038350/79, Cassa Edile di Mutualità e assistenza interprovinciale del Veneto - cod. imp. 70355;
 - essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.Lgs 50/2016 D.P.R. 5/10/2010 n. 207;

- impegnarsi a comunicare alla Impresa Subappaltante ed alla Consorziata Esecutrice ogni relativa variazione;
- disporre di capitali, di capacità tecniche professionali, di attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione di mezzi necessari, per tutta la durata del subappalto;
- possedere i requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori/servizi oggetto del presente contratto e che nei suoi confronti non sussistono i divieti previsti dall'art. 10 L. 575/65 e ss.mm.
- che le prestazioni da subappaltare rispondono ai requisiti di carattere quantitativo e qualitativo di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- che non sussiste nei confronti dell'Impresa subappaltatrice alcuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- il CONSORZIO STABILE A.LP.I. scrl ha indicato all'atto dell'offerta le opere oggetto del presente contratto, in quanto destinate all'affidamento in subappalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 4, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- che l'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione appaltante COMUNE DI MEOLO ;
- che l'efficacia del presente contratto è subordinata al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione di cui all'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, comportando il diniego dell'autorizzazione la sua caducazione di diritto, impregiudicato il diritto del CONSORZIO STABILE A.LP.I. scrl al risarcimento dei danni che dovessero derivarle nell'ipotesi di dolo o colpa dell'Impresa subappaltatrice;
- che non sussistono tra il CONSORZIO STABILE A.LP.I. scrl e l'Impresa subappaltatrice forme alcune di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- che il CONSORZIO STABILE A.LP.I. scrl resterà del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione di capitali, delle attrezzature, degli strumenti e del personale dipendente dell'Impresa subappaltatrice, salvo quanto infra previsto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e in quanto tali sono voluti e sottoscritti dalle Parti.

ART. 2 - OGGETTO

Il CONSORZIO STABILE A.LP.I. scrl , intende subappaltare a EPAV s.r.l. parte degli interventi di "REALIZZAZIONE OPERE EDILI E MURARIE " da effettuare nell'ambito dell'appalto di cui in premessa.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Quale corrispettivo per l'esecuzione delle attività affidate e per l'adempimento di tutte le obbligazioni, il CONSORZIO STABILE A.LP.I. scrl, intende subaffidare a EPAV s.r.l., che accetta e dichiara di assumerla, una quota (in ogni caso non superiore al 50%) di prestazioni di lavori inerenti la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici del Comune di Meolo e in particolare:

- **Realizzazione di opere edili e murarie**, per un importo previsto pari a € **80.000,00** (euro *Ottantamila/00*) di cui € **1.450,00** (euro *Millequattrococinquantina/00*) per Oneri di Sicurezza;

I prezzi indicati nell'elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili fino alla fine dei lavori, in deroga agli artt. 1467 e 1664 C.C.

In allegato elenco prezzi inerente le opere che realizzerà il subappaltatore, per le quali farà la sola prestazione in opera con l'impiego di manodopera fino alla concorrenza dell'importo previsto per il subappalto, mentre il costo delle forniture sarà a carico di Avola Soc. Coop.

L'Impresa subappaltatrice dichiara che la suddetta somma è congrua rispetto alla valutazione dei rischi specifici delle diverse attività necessarie per l'esecuzione del contratto a regola d'arte.

ART. 4 – PAGAMENTI E GARANZIE

L'impresa subappaltatrice potrà godere della corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/2016.

I pagamenti saranno pertanto effettuati direttamente dalla stazione appaltante una volta redatta la contabilità ufficiale ed emesso il certificato di pagamento, previa presentazione della fattura della Subappaltatrice.

Qualora per cause imputabili all'Impresa subappaltatrice non siano pagate dalla Stazione Appaltante somme dovute alla Consorziata Esecutrice, questa avrà il diritto di rivalersi trattenendo direttamente le somme corrispondenti sugli importi dovuti all'Impresa.

La Consorziata Esecutrice si riserva altresì il diritto di sospendere i pagamenti in presenza di gravi irregolarità accertate nell'esecuzione dei servizi.

L'avvenuto pagamento del corrispettivo non esonera l'Impresa subappaltatrice dalle garanzie e responsabilità ai sensi degli artt. 1667 e seguenti C.C., ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non esplicitamente pattuito.

ART. 5 - DURATA ED EFFICACIA – RECESSO

Il presente contratto decorrerà dalla data di Autorizzazione al subappalto e **terminerà il 27/09/2024**.

L'efficacia e la data di effettiva decorrenza del presente contratto sono subordinate al ricevimento dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante, oppure alla scadenza del termine di legge senza che la Stazione appaltante si sia pronunciata rilasciando la relativa autorizzazione.

Resta inteso che l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'invalidità, inefficacia, risoluzione, recesso o rescissione del contratto d'appalto fra Consorzio A.LP.I. e la Stazione Appaltante, nonché dell'affidamento da Consorzio A.LP.I. alla Consorziata esecutrice, nonché all'eventuale risoluzione parziale del contratto medesimo, ad opera della Stazione Appaltante, che comporti il venir meno delle prestazioni affidate all'Impresa subappaltatrice con il presente contratto.

La validità ed efficacia del presente contratto è altresì subordinata al permanere dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, al possesso e al permanere dei requisiti di legge per l'affidamento e l'esecuzione in subappalto dei lavori, nonché alla consegna della documentazione e/o certificazione richiesta, nei modi e nei termini indicati dalla Impresa Subappaltante. Resta espressamente inteso che, in tal caso, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata dall'Impresa a titolo di indennizzo o risarcimento.

L'Impresa subappaltante avrà diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta inviata all'Impresa subappaltatrice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 90 giorni di preavviso. In ogni caso, all'Impresa subappaltatrice spetta solo il pagamento dei lavori correttamente eseguiti fino alla data di cessazione delle attività, restando espressamente inteso che nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata dall'Impresa a titolo di indennizzo o risarcimento, con espressa rinuncia dell'Impresa subappaltatrice all'indennizzo di cui all'art. 1671 Cod. Civ.

Resta inoltre salvo il diritto dell'Impresa subappaltante, di far valere nei confronti dell'Impresa tutti gli eventuali vizi e/o difformità riscontrati anche successivamente alla data di cessazione del contratto, purchè relativi a prestazioni eseguite durante la sua durata.

ART. 6 – VERIFICA DEI LAVORI/SERVIZI, RITARDI E PENALI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per permettere alla Subappaltatrice di adempiere e recuperare il ritardo, qualora l'avanzamento delle attività non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma delle attività.

In caso di ritardo o di altre irregolarità imputabili all'Impresa subappaltatrice nell'esecuzione dei lavori appaltati rispetto al programma lavori, la Subappaltatrice sarà tenuta a corrispondere alla Consorziata esecutrice l'importo della penale comminata dalla Stazione appaltante.

L'Impresa subappaltante si riserva comunque di richiedere gli eventuali maggiori danni.

Le Parti convengono sin d'ora che la Consorziata Esecutrice potrà decurtare direttamente le somme dovute dall'Impresa a titolo di penale sui S.A.L. che verranno redatti in contraddittorio, trattenendo i relativi importi dal pagamento delle fatture in prima scadenza.

I lavori dovranno essere eseguiti entro i termini del capitolato d'appalto o secondo il programma concordato con la Stazione appaltante.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera rispetto al termine stabilito dal Direttore Tecnico della Consorzata esecutrice, ovvero al nuovo maggiore termine eventualmente concordato tra le parti, verrà applicata negli stati di avanzamento lavori, anche prima della contabilità definitiva dei lavori e per il solo ritardo, la stessa penale che la S.A. applicherà all'Impresa esecutrice, come indicato all'art.20 del Capitolato speciale d'appalto. Rimane salva la determinazione dell'eventuale maggior danno da parte della Consorzata esecutrice nonché la possibilità di risoluzione del contratto per colpa della Subappaltatrice.

ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora a fondato giudizio dell'Appaltatore l'andamento dei lavori fosse tale da provocare ritardi o rallentamenti al cantiere, la medesima, con preavviso di 10 giorni, potrà risolvere il presente contratto senza che per questo l'Impresa subappaltatrice possa pretendere compenso alcuno e sempre con riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione, all'Impresa subappaltatrice spetta solo il pagamento dei lavori correttamente eseguiti. E' espressamente prevista la risoluzione automatica del presente contratto in caso di inosservanza da parte dell'Impresa di una qualsiasi delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 22 nonché nell'ipotesi di perdita dei requisiti di legge necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto ovvero in materia di antimafia, fallimento/procedura concorsuale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010, il presente contratto si intenderà risolto in caso di rilascio di DURC negativo per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti all'Impresa subappaltatrice ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La clausola risolutiva espressa si applica in caso di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.(patteggiamento) per delitti tentati o consumati di associazione a delinquere anche di tipo mafioso; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; istigazione alla corruzione; concorso in peculato o abuso d'ufficio; traffico di influenze illecite; reati di turbativa d'asta (art. 353, 353-bis, 354 del c.p.); inadempimento di contratti o frode nelle pubbliche forniture; corruzione fra privati; reati di riciclaggio (art.648 bis, 648ter, 648 ter 1 c.p.) ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 34 comma 4 del D.lgs. 159/11.

La clausola risolutiva espressa si applica anche in presenza di sentenza di condanna in particolare rivolta a:

- un membro del CdA munito di poteri di rappresentanza o direzione o vigilanza e/o
- soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo;
- direttore tecnico;
- socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- soggetti come sopra benchè cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa subappaltatrice non dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

ART. 8 - ONERI DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

L'Impresa subappaltatrice dichiara di aver esaminato i luoghi in cui si svolgeranno i lavori, nonché i disegni e prescrizioni tecniche richieste per una loro perfetta esecuzione e di averne tenuto conto nella determinazione dei prezzi. S'intendono compresi nei prezzi e, quindi, a carico della stessa, tutti gli oneri ed aggravii non espressamente esclusi, quali a titolo esemplificativo:

- il costo della mano d'opera specializzata e di manovalanza e i relativi oneri;
- gli attrezzi ed i beni strumentali specifici e personali;
- la fornitura di tutte le apparecchiature necessarie allo svolgimento delle proprie attività;
- i materiali ed accessori per l'esecuzione dei lavori;
- il trasporto e l'onere di immagazzinaggio dei materiali, il sollevamento e relativo spostamento all'interno dei cantieri;
- l'onere per il servizio del proprio personale (trasporti, trasferte, baraccamenti, ecc.);
- la pulizia dei luoghi d'intervento dai detriti di lavorazione, che dovranno essere raccolti, trasportati a pubblica discarica compreso i relativi oneri di smaltimento;
- l'eventuale campionatura dei materiali che dovranno essere scelti dalla Direzione Lavori;

- ogni altro onere eventualmente necessario per la perfetta esecuzione dei lavori.

La Subappaltatrice si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o di legittima disponibilità, di qualità e nella quantità necessarie alla buona esecuzione dei lavori; in particolare si impegna ad utilizzare macchinari e prodotti che siano in tutto e per tutto conformi alle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la marchiatura CE dove prevista.

La ditta EPAV s.r.l. nomina quale Direttore Tecnico di cantiere responsabile dei lavori subappaltati e Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione ai sensi della legislazione vigente il Sig. **VISENTIN ALBERTO**, che dovrà essere reperibile in cantiere per l'intera durata dei lavori, esonerando in tal modo il CONSORZIO STABILE A.L.P.I. scrl da ogni responsabilità per quanto compete al citato Direttore Tecnico e, in particolare, per qualsiasi infortunio sul lavoro che le maestranze dovessero subire, La EPAV s.r.l. si assume inoltre ogni responsabilità per danni che per colpa o causa propria o delle proprie maestranze dovessero derivare a terzi, ivi compreso il personale dell'Appaltatrice e dell'Ente Appaltante, o a cose.

Tutte le spese derivanti a EPAV s.r.l. per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché tutti gli oneri in genere espressamente elencati nel Capitolato Speciale dell'Ente Appaltante, nessuno escluso, che comunque fanno capo all'impresa stessa per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari (tecnici ed amministrativi), per dare compiuti a regola d'arte alle prestazioni oggetto del presente contratto, devono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

L'Impresa subappaltatrice assume espresso obbligo:

- di osservare e rispettare tutte le vigenti disposizioni di Legge, decreti, regolamenti, C.C.N.L. ed altro, comunque attinenti alla regolare esecuzione delle opere;
- di osservare e rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni emanate e da emanarsi da parte di ogni competente Autorità ed Organo amministrativo, per quanto di propria competenza;
- di osservare e documentare il rispetto di tutte le disposizioni vigenti, anche regolamentari, in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, ivi compresi il collocamento e l'assunzione obbligatoria;
- di rispettare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti servizi, e presentare prima del saldo del corrispettivo la documentazione liberatoria degli effettuati pagamenti al personale impiegato. Il Contratto Collettivo Nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- di consegnare all'atto della sottoscrizione del contratto la documentazione di seguito elencata:
 - Dichiarazione di idoneità tecnico professionale debitamente compilata, timbrata e firmata;
 - Dichiarazione con l'elenco nominativo (con numero di matricola) del personale impiegato nel cantiere oggetto del contratto;
 - Libro Unico del Lavoro (fogli relativi a dati anagrafici) relativamente al personale impiegato nel cantiere in oggetto corredato dalla fotocopia della carta di identità di ogni singolo dipendente;
 - DURC.
- di consegnare alla Impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro specificate al successivo art. 11;
- di comunicare tempestivamente alla Impresa subappaltante eventuali infortuni ed incidenti verificatisi nel cantiere anche se di lieve entità;
- di consegnare a propria cura e spese, al termine dell'esecuzione dei lavori, le documentazioni e certificazioni prescritte dalla normativa di volta in volta vigente in relazione alle attività eseguite;
- di utilizzare o fornire prodotti conformi alle disposizioni normative, nazionali e comunitarie vigenti in materia; sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e i rischi connessi ad eventuali danni a persone o cose provocati da difetti dei prodotti utilizzati o forniti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- di rispettare la vigente normativa in materia di pagamento di imposte, tasse, tributi, ecc.

ART. 10 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

L'Impresa subappaltatrice si impegna altresì ad adempiere integralmente e puntualmente, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, a tutti gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni, delle contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative, nonché del versamento delle ritenute fiscali, nella misura e con le modalità previste dalle normative e dai contratti applicabili.

In caso di rilascio di DURC che evidenzia un'inadempienza contributiva da parte dell'Impresa subappaltatrice, l'Appaltatore tratterà dai pagamenti dovuti all'Impresa l'importo corrispondente e, comunque, l'importo che dovesse essere trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 207/2010, o versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa subappaltatrice, trascorsi quindici giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante o della Impresa subappaltante, quest'ultima potrà provvedere direttamente, ove non lo faccia la Stazione Appaltante, a pagare i lavoratori, detraendo i relativi importi dai corrispettivi da riconoscere all'Impresa, salvo che, nel termine, l'Impresa subappaltatrice non abbia contestato per iscritto e motivatamente la fondatezza della richiesta, In quest'ultimo caso, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, la Subappaltatrice si impegna a tenere completamente sollevata ed indenne l'Appaltatore da qualsiasi richiesta e/o pretesa e/o azione svolta da terzi nei suoi confronti e/o nei confronti della Stazione Appaltante, e da quest'ultima fatta valere sull'Appaltatore, per il regime di responsabilità solidale negli appalti, a titolo di pagamento somme per retribuzioni, contributi, ritenute e/o altre indennità e/o compensi dovuti per legge o per contratto, anche dopo la scadenza o la cessazione, a qualsiasi titolo, del presente contratto, per tutta la durata dei termini di prescrizione e/o decadenza per gli stessi previsti.

L'Impresa subappaltante, inoltre, avrà diritto ad ottenere dall'Impresa subappaltatrice il rimborso di tutti gli ulteriori oneri derivanti dagli inadempimenti degli obblighi di cui sopra, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese legali ed interessi, sanzioni, ecc., oltre al risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI

L'Impresa subappaltatrice assume espresso obbligo di provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, all'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare gli infortuni, secondo la vigente normativa, manlevando l'Appaltatore da ogni responsabilità.

L'Impresa subappaltatrice si impegna a tenere completamente sollevata ed indenne l'Impresa subappaltante da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento danni conseguente al mancato riconoscimento dell'indennizzo, ad opera dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto. Pertanto, eventuali somme pagate dall'Impresa subappaltante a tale titolo e/o a titolo di sanzioni, interessi, ecc., in forza della responsabilità solidale prevista dalla vigente normativa, dovranno essere integralmente rimborsate dalla Subappaltatrice entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della relativa richiesta scritta; resta sin d'ora inteso che i corrispondenti importi potranno essere detratti dai corrispettivi ancora da versare all'Impresa subappaltatrice da parte dell'Appaltatore.

L'Impresa subappaltatrice dichiara di manlevare fin d'ora l'Appaltatore per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse, e per danni che potessero derivare a terzi. L'Impresa s'impegna, sotto la sua responsabilità, ad elaborare/aggiornare la propria Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/2008, art.28) in conseguenza dei rischi (specifici ed ambientali) derivati del servizio reso e di cui potrà essere richiesta presentazione da parte della Committente e/o dagli organi di controllo in materia di sicurezza sul lavoro.

Rimane inteso che qualora l'opera della Subappaltatore avesse a rientrare direttamente o indirettamente nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008, l'Impresa riceverà il documento "Piano di Sicurezza e Coordinamento" prodotto dalla Stazione appaltante (D.Lgs 81/2008, art.100) o il "Piano Sostitutivo di Sicurezza" prodotto dalla Consorziate esecutrice; sulla base di detti documenti l'Impresa subappaltatrice predisporrà il Piano Operativo di Sicurezza (D.Lgs.81/2008, art. 89 c.1, lett.h) che farà pervenire alla Consorziate esecutrice almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente a tutti i documenti previsti dall'Allegato XVII del D.Lgs.81/2008. In assenza dell'inoltro del Piano Operativo di Sicurezza nei tempi indicati, l'attività della Subappaltatrice non potrà avere inizio con conseguente applicazione delle penali previste del presente contratto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere elaborato con le modalità sopra descritte in tutti i casi in cui, pur non essendo applicabile il Tit. IV del D.Lgs. 81/08, sono altresì presenti i rischi di cui all'Allegato XI del D.Lgs. stesso.

L'Impresa subappaltatrice s'impegna a partecipare a tutte le riunioni che la Consorziate esecutrice riterrà opportune nel corso delle attività e finalizzate alla gestione del coordinamento e della cooperazione in ambito sicurezza.

La Subappaltatrice presterà particolare attenzione ai rischi specifici cui sono sottoposti i propri lavoratori nell'espletamento delle proprie mansioni provvedendo a predisporre i necessari apprestamenti e opere provvisorie di protezione collettiva e fornendo gli appositi DPI a fronte dei rischi relativi.

Tutto il personale impiegato della Subappaltatrice dovrà essere debitamente formato, informato e addestrato sugli aspetti della Sicurezza sul lavoro relativamente alle lavorazioni svolte, con registrazione documentata.

Il mancato rispetto di quanto indicato costituisce grave inadempimento del presente contratto dando titolo e diritto all'Impresa subappaltante di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

E' fatto divieto all'Impresa subappaltatrice di subappaltare ulteriormente i lavori/servizi oggetto del presente contratto.

E' fatto altresì divieto di cedere il contratto o i crediti da esso derivanti, in tutto o in parte, e di sottoporre questi ultimi a vincoli di ogni genere.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., le Parti si impegnano ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

In particolare, si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

A tal fine, le Parti si danno atto che tutti i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno sui conti correnti dedicati e che il **CIG** è il seguente **A036535BA6**

L'Impresa, in particolare, si impegna ad indicare su ciascun documento contabile emesso il/i suddetto/i codice/i; nel medesimo documento dovranno essere riportati esclusivamente corrispettivi attinenti ad un singolo CIG. Nel caso in cui pervenissero documenti non rispondenti ai suddetti requisiti, gli stessi verranno respinti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 – "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", entrata in vigore il 07.09.2010 e successive modificazioni, la Subappaltatrice dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge. A tal fine, indica i **seguenti conti correnti bancari** quali conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti e movimenti finanziari tutti inerenti il presente contratto e/o da questo dipendenti:

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE MONSILE - FILIALE DI RONCADE – IBAN IT24Q0835662011000000017839

Soggetti delegati ad operare sul c/c indicato:

- VISENTIN ALBERTO nato a Treviso il 20/08/1971 – C.F. VSNLRT71M20L407G

- CENTROMARCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA – FILIALE DI SILEA – IBAN IT62N0874962100000000476056

Soggetti delegati ad operare sul c/c indicato:

- VISENTIN ALBERTO nato a Treviso il 20/08/1971 – C.F. VSNLRT71M20L407G

In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge n. 136/2010, il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della citata Legge, con obbligo di darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ, COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE

L'Impresa subappaltatrice è direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, anche ai sensi degli artt. 1667 e seguenti del C.C., ed è tenuta a risarcire tutti i danni a beni e/o persone causati dalla stessa e dai propri dipendenti nell'esecuzione dei lavori/servizi oggetto del presente contratto. L'Impresa subappaltatrice dichiara di aver stipulato, impegnandosi a mantenerla in essere per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con primaria compagnia assicurativa, a copertura di tutti i danni che dovessero essere causati nell'espletamento delle attività, con massimale dedicato non inferiore a RCT € essere causati nell'espletamento delle attività, con massimale dedicato non inferiore a RCT € 2.000.000,00=(Euro duemilioni/00) e con massimale dedicato non inferiore a RCO € 2.000.000,00=(Euro duemilioni/00).

La Subappaltatrice dovrà fornirne copia della polizza all'Appaltatore 15 giorni prima della data di inizio dei lavori/servizi prevista dal contratto, unitamente alla copia delle relative quietanze; l'Impresa subappaltatrice si impegna, altresì, a far pervenire con la massima tempestività all'Impresa subappaltante copia delle quietanze dei relativi premi assicurativi successivamente pagati. Detta polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Appaltatore.

Resta ferma in ogni caso l'esclusiva responsabilità civile e penale, dell'Appaltatore per i danni causati dal proprio personale agli immobili e altri beni della proprietà nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, derivanti dall'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sollevando e manlevando espressamente la committente da ogni e qualsivoglia responsabilità, costo, obblighi di risarcimento ed oneri al riguardo.

ART. 15 - NORME IN MATERIA DI RIFIUTI

In relazione ai rifiuti prodotti nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l'Impresa subappaltatrice si impegna ad organizzare il trasporto e conferimento a smaltimento o recupero dei rifiuti stessi, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite registro di carico e scarico e formulario di identificazione rifiuti in qualità di produttore/detentore dei rifiuti, sopportandone i costi e gli oneri.

Per consentire l'espletamento delle verifiche in qualità di affidataria, su richiesta dell'Appaltatore, l'Impresa subappaltatrice si impegna a fornire:

- una riproduzione fotostatica della quarta copia del FIR impiegato per lo smaltimento/recupero del rifiuto prodotto;
- copia delle pagine relative al registro dei formulari legati all'Appalto in oggetto;
- copia dei MUD.

ART. 16 - REQUISITI AMBIENTALI

Atteso che la Consorzata esecutrice opera con un Sistema di Gestione integrato nel rispetto dei requisiti presenti nelle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, BS OHSAS 18001, i lavori oggetto del presente contratto dovranno anch'essi essere condotti in accordo con i succitati criteri secondo quanto previsto dai documenti di Appalto, dal Piano Operativo di Sicurezza e dalla Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza emessa dalla Consorzata esecutrice parti integranti e sostanziali del presente contratto.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di tutela ambientale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i seguenti requisiti:

- a. Gestione dei rifiuti: la Subappaltatrice deve assicurarsi che i rifiuti prodotti siano gestiti in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore avendo cura, in particolare, che il trasporto e lo smaltimento siano affidati a soggetti in possesso delle rispettive autorizzazioni;
- b. Prevenzione dell'inquinamento atmosferico: la Subappaltatrice deve assicurare un corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature presenti in cantiere al fine della riduzione delle emissioni;
- c. Prevenzione del rumore: la Subappaltatrice deve assicurare l'utilizzo di mezzi adeguatamente manutentati negli orari previsti dal regolamento comunale in relazione alle attività rumorose. Ove possibile i macchinari rumorosi vanno posizionati il più lontano possibile dalle abitazioni limitrofe al cantiere;
- d. Prevenzione dalle polveri: la Subappaltatrice, in presenza di lavori che prevedibilmente andranno a generare polvere nell'ambiente circostante (demolizioni, etc.), deve preventivamente avvisare chi vive e/o lavora nelle zone limitrofe al cantiere sull'inizio e la durata dei lavori. Qualora opportuno provvede a installare teli antipolvere nei ponteggi oltre a opportuni irrigatori per la caduta al suolo delle polveri;
- e. Prevenzione e gestione degli sversamenti di sostanze inquinanti: la Subappaltatrice deve garantire l'impiego di idonee misure di prevenzione (ad esempio l'identificazione delle sostanze e l'utilizzo di bacini di contenimento) e assicurare una pronta bonifica del terreno in caso di sversamenti accidentali di prodotti chimici, mediante l'impiego di idoneo materiale assorbente.

In ogni caso, per tutti i riferimenti normativi sopra indicati, la Subappaltatrice si impegna fin d'ora all'attuazione di tutte le procedure, attività e prescrizioni che sono state indicate dall'Impresa subappaltante per il conseguimento di quanto sopra, nonché a nominare specificatamente una persona nell'ambito del cantiere, cui l'Appaltatore farà espresso riferimento come proprio referente per tutto ciò che potrà servire ai fini del rispetto di quanto sopra indicato.

L'ottemperanza della Subappaltatrice ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 14001 (e dal collegato D.Lgs. 152/06) e il loro mantenimento per l'intera durata del rapporto costituiscono condizioni essenziali e non rinunciabili. In caso contrario, sarà in facoltà dell'Appaltatore e a sua totale discrezione l'immediata risoluzione del contratto, senza che per ciò la Subappaltatrice abbia nulla a pretendere a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, fatto salvo il diritto dell'Impresa subappaltante al risarcimento dei danni.

ART. 17 - OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01 E IL CODICE ETICO E MANLEVA

La Subappaltatrice dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e di essere a conoscenza che l'Appaltatore ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con il relativo Codice Etico, che dichiara di aver letto e di aver compreso. La Subappaltatrice aderisce ai principi del citato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. La Subappaltatrice manleva fin d'ora l'Appaltatore per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati obblighi da parte della Subappaltatrice o di suoi eventuali collaboratori.

Il mancato rispetto delle norme di legge da parte dell'Impresa subappaltatrice è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra l'Appaltatore e l'Impresa subappaltatrice, costituisce grave inadempimento del presente contratto dando titolo e diritto all'Impresa subappaltante, di risolvere

anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ SOCIALE

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di responsabilità sociale, la Subappaltatrice si impegna a rispettare i seguenti punti:

- Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato;
- Rispettare la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l'ILO – International Labour Organization e l'ONU - United Nations Organization;
- Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l'integrità fisica e/o morale;
- Applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- Garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate;
- Promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri collaboratori con azioni sia preventive che correttive;
- Coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei confronti della responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento;
- Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento e promuovere il dialogo con le parti interessate, per assicurare un'efficiente ed efficace applicazione del sistema di gestione aziendale.

Nel caso in cui la committenza includa, come requisito contrattuale, il rispetto degli obblighi previsti in tema di Responsabilità Sociale, la Subappaltatrice deve garantire l'accesso alle informazioni per la verifica degli aspetti riconducibili alla norma SA8000.

ART. 19 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Non è consentito a nessun dipendente/collaboratore/socio in affari/partner ecc. o a chiunque altro che agisca per conto della Subappaltatrice:

- dare, promettere o offrire denaro, regali o ospitalità con l'aspettativa o nella speranza di ricevere un vantaggio commerciale, né ricompensare in alcun modo un vantaggio commerciale già ottenuto;
- fare o accettare regali o ospitalità mentre sono in corso trattative commerciali o gare di appalto, qualora comportamenti di questo tipo possano essere percepiti come una volontà di influenzare il risultato;
- accettare denaro, regali o ospitalità da un soggetto terzo di cui sappiamo o sospettiamo che abbia fatto l'offerta con l'aspettativa di ottenere in cambio un vantaggio commerciale per sé o per chiunque altro;
- accettare ospitalità da un soggetto terzo in luoghi o situazioni esageratamente costosi; offrire o accettare un regalo a/da un funzionario governativo o suoi rappresentanti, ovvero esponenti o partiti politici;
- mettere in atto minacce o ritorsioni nei confronti di un individuo che si sia rifiutato di commettere un atto di corruzione o che ne abbia denunciato il verificarsi; ovvero intraprendere qualunque azione che si possa configurare come una violazione del presente patto.

Il controllo e la vigilanza sono esercitati dalla Direzione Aziendale della Consorziata esecutrice con il supporto del Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale e devono essere attuati contestualmente dalla Subappaltatrice.

ART. 20 – SOSPENSIONE DEI LAVORI/SERVIZI

La Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione o eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese delle opere/servizi subappaltate che le venissero ordinate dall'Impresa subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento delle attività di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, o in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 21 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con spesa relativa a carico della parte che ne avrà causato la registrazione.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Bologna.

ART. 23 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, in quanto titolari autonomi del trattamento dei dati personali, riconoscono reciprocamente di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati i cui dati personali sono trattati per finalità contrattuali ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (detto "GDPR"), D.Lgs. 196/2003 e norme collegate.

Le Parti reciprocamente, dunque, autorizzano il trattamento dei dati personali per l'esecuzione del contratto e di ogni richiesta (anche precontrattuale), nonché per ogni altra finalità secondaria.

ART. 24 - RISERVATEZZA

Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, la Subappaltatrice e l'Impresa subappaltante convengono che:

(I) tutte le informazioni scambiate tra le Parti e indicate come «riservate», sia prima che dopo la data di sottoscrizione del Contratto,

(II) tutte le informazioni indicate come «riservate» o che per la loro natura debbano essere considerate riservate, alle quali le Parti abbiano accesso in relazione ai Servizi, sia prima che dopo la data di sottoscrizione del Contratto, e

(III) tutti i diritti e gli obblighi delle Parti nascenti dal Contratto, dovranno essere coperti da vincolo di confidenzialità e verranno usati solo per il perseguimento degli obiettivi del Contratto. Ai fini del presente articolo devono considerarsi per loro natura riservate le informazioni concernente direttamente o indirettamente il Servizio svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Impresa subappaltante.

Per prevenire la divulgazione a terzi di tali informazioni, ciascuna Parte adotterà, quanto meno, le stesse cautele adottate per proteggere le proprie informazioni riservate e in ogni caso cautele quanto meno ragionevoli.

Nessuna informazione riservata potrà essere divulgata dalla Parte ricevente senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, fatta salva la facoltà per ciascuna Parte di divulgare dette informazioni ai propri legali, auditors, subcontraenti, consulenti e dipendenti che abbiano necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione dei Servizi e che al riguardo assumano un obbligo di riservatezza. Resta inteso che ciascuna Parte sarà ritenuta responsabile per l'eventualità di divulgazione non autorizzata da parte dei propri legali, auditors, subcontraenti, consulenti e dipendenti.

I precedenti commi resteranno efficaci anche per il periodo di 2 anni successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione del Contratto a qualsiasi titolo.

ART. 25 - REQUISITI QUALITATIVI

L'Impresa subappaltatrice si impegna a sostenere audit, da parte dell'Appaltatore o da Società da lei incaricata, finalizzati a verificare la conformità del processo di erogazione della fornitura, così come stabilito nel presente contratto, e secondo i principi definiti dalle norme ISO 9001, ISO 14001, SA8000, BH OHSAS 18001 o ISO 45001, tutte le edizioni corrette.

ART. 26 - L. 287/1990 (NORMA ANTITRUST)

L'Impresa subappaltatrice è tenuta a osservare e rispettare le previsioni contenute nella Legge 10 ottobre 1990 n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Il mancato rispetto delle Norme di Legge da parte dell'Impresa subappaltatrice è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra l'Appaltatore e l'Impresa subappaltatrice, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto all'Impresa subappaltante di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con riserva di esperire ogni necessaria e opportuna azione giudiziaria.

Consorzio A.L.P.I.



AVOLA Soc.Coop.

Avola
Società Cooperativa
P.IVA 01227300372

E-pav Srl.
SDI: M5NXC81
PEC: epav@legalmail.it

L'Impresa subappaltatrice dichiara di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C., le clausole di cui agli articoli:

- 3 - Corrispettivo
- 4 - Pagamenti
- 5 - Durata ed efficacia - recesso
- 6 - Verifica dei lavori/servizi, ritardi e penali
- 7 - Clausola risolutiva espressa
- 8 - Oneri dell'impresa subappaltatrice
- 9 - Obblighi dell'impresa subappaltatrice
- 10 - Regolarità contributiva e retributiva
- 11 - Obblighi specifici in materia di sicurezza e prevenzione infortuni
- 12 - Divieto di subappalto e cessione
- 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- 14 - Responsabilità, coperture assicurative e garanzie
- 15 - Norme in materia di rifiuti
- 16 - Requisiti ambientali
- 17 - Obbligo di rispettare il modello organizzativo ex dlgs 231/01 e il codice etico e manleva
- 18 - Responsabilità sociale
- 19 - Prevenzione della corruzione
- 20 - Sospensione dei lavori/servizi
- 21 - Registrazione
- 22 - Foro competente
- 23 - Adempimenti relativi al trattamento dei dati personali
- 24 - Riservatezza
- 25 - Requisiti qualitativi
- 26 - L. 287/1990 (norma antitrust).

Castel Maggiore, li 09/04/2024

ALPI
Consorzio A.L.P.I.
CONSORZIO STABILE A.L.P.I. scarl
via delle Industrie 28 - 20045 Lainate (MI)

AVOLA Soc. Coop.
Avola
Società Cooperativa
P.IVA 01297290372

EPAV s.r.l.
E-pav Srl.
SDI: M5NXC81
PEC: epav@legalmail.it

